



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA

**Regione Siciliana**

Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta  
Servizio di Caltanissetta

**NUMERO DI CODICE FISCALE: 80012000826**  
**PARTITA I.V.A.: 0271107082**

**REP. N°1219/2025 del 16/07/2025**

## **L'INGEGNERE CAPO**

### **Visto:**

- la nota del 09/05/2025 pervenuta a questo Ufficio mezzo Pec, ed acquisita in questo Ufficio al prot. n°58943 il 12/05/2025, con la quale il Comune di Gela – Settore Urbanistica e Patrimonio, trasmette Accertamento di Inottemperanza all'Ordinanza di Demolizione n°385 del 10/07/2024 relativa ai lavori realizzati in assenza di titolo abilitativo dalla Ditta **Cauchi Carmelo**, nato a "OMISSIS" il "OMISSIS" c.f. "OMISSIS" ed ivi residente in Via "OMISSIS" sul fabbricato per civile abitazione sito tra la Via Venezia n°314 e la Via Pasteur catasto al fg.142 part. 1643 sub16-17-18-19 del Comune di Gela (CL), nella qualità di responsabile di abuso edilizio;
- che le opere abusive accertate, come già verbalizzato consistono nel "Cambio di destinazione d'uso di una porzione del piano terra da deposito ad attività commerciale e fusione della stessa con le due porzioni già destinate ad attività commerciale, con realizzazione di una media struttura di vendita di tipo non alimentare nel piano terra del fabbricato". L'illecito edilizio è ubicato tra la Via Venezia n°314 e la Via Pasteur catasto al fg.142 part. 1643 sub16-17-18-19 del Comune di Gela (CL), nella qualità di responsabile di abuso edilizio;
- che detti abusi ricadono all'interno del centro abitato del Comune di Gela (CL);
- che il verbale di Accertamento di Inottemperanza alla Ordinanza di Demolizione n°385 del 10/07/2024 del Comune di Gela – regprot 46003 del 09/05/2025 è stato assunto al protocollo di questo Ufficio al prot. n°58943 del 12/05/2025;
- che agli atti di questo Ufficio non risulta che la Ditta sopra generalizzata, per i lavori suddetti, abbia presentato la preventiva denuncia ai sensi degli artt. 93 e 65 del D.P.R. n° 380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 17 L. 64/74 e art. 4 della L. 1086/71) e non abbia ottenuto l'autorizzazione e l'attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (artt. 94, 94bis e 65 del D.P.R. 380/2001);
- il D.P.R. n° 380/2001 costituente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, vista la Legge 02/02/74 n° 64 e successivi decreti attuativi, recante "Provvedimenti per l'edilizia con particolare prescrizione per le zone sismiche", e visto il D.D.G. 344 del 19/05/2020 della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico;

### **CONSIDERATO CHE:**

- I lavori sono stati realizzati in Zona Sismica di 2<sup>a</sup> Categoria;
  - La realizzazione di tali opere costituisce violazione del D.P.R. n°380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, artt. 65, 93, 94 e 94 bis – DGG 344/2020;
- Tutto ciò visto, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 L. n° 64 del 02/02/1974);

## **DECRETA**

la sospensione immediata dei lavori del cantiere suddetto, della Ditta **Cauchi Carmelo**, nato a “OMISSIS” il “OMISSIS” c.f. “OMISSIS” ed ivi residente in Via “OMISSIS”, sul fabbricato per civile abitazione sito tra la Via Venezia n°314 e la Via Pasteur catasto al fg.142 part. 1643 sub16-17-18-19 del Comune di Gela (CL), nella qualità di responsabile di abuso edilizio;

Copia del presente decreto viene notificato, a mezzo Messo Comunale, alla Ditta suddetta e viene trasmessa al Dirigente o Responsabile del competente Ufficio Comunale “ai fini dell’osservanza dell’ordine di sospensione” ai sensi dell’ art. 97 D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 comma 2 della Legge 64/74).

La Ditta potrà far pervenire a questo Ufficio, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, gli elaborati tecnici di rilievo e di verifica delle opere abusivamente eseguite, e qualora le opere abusivamente realizzate possano essere sanate urbanisticamente ai sensi dall’art. 36 del DPR 380/2001 dovranno essere prodotti tutti gli atti che ne attestino la sanabilità, affinché quest’Ufficio possa riferire all'Autorità Giudiziaria ove pende il procedimento penale.

Nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica, le opere saranno ritenute non conformi al D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, e alle Norme Tecniche sulle Costruzioni NTC di cui al DM 17/01/2018 e Circolare n° 7 C.S.LL.PP. del 21/01/2019, Legge 02/02/1974 n° 64, e se ne proporrà la demolizione.

**F.to Il Funzionario Direttivo**  
**Daniela Trubbia**

**F.to Il F.D. Titolare della P.O.6**  
**Arch. Piero Campa**

**F.to Il Dirigente Generale**  
**Ingegnere Capo ad Interim**  
***duilio Alongi***